

ALLEGATO B

Modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023

art. 1 finalità e risorse	2
art. 2 soggetti beneficiari	2
art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili.....	3
art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo	5
art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile.....	5
art. 6 responsabile del trattamento dei dati.....	6

art. 1 finalità e risorse

1. Il presente documento disciplina, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 1450 del 15 settembre 2023, le modalità di presentazione della ricognizione dei danni subiti e della richiesta di contributo per le prime misure economiche di immediato sostegno ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.
2. Condizione necessaria per l'accesso ai contributi è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi.
3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.
4. La ricognizione di cui al comma 1 assolve altresì alle necessità di ricognizione dei danni ai sensi del Dlgs 1/2018 art. 25 c. 2 lett. c ed e) causati dai predetti eventi, per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

art. 2 soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente Allegato B:
 - a) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - b) le persone fisiche proprietarie o comproprietarie dell'immobile danneggiato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e che, al momento dell'evento, era destinato ad abitazione diversa da quella principale (non prime case);
 - c) le persone fisiche diverse dal proprietario che, al momento dell'evento, avevano stabilito nell'immobile danneggiato la residenza anagrafica a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato;
 - d) l'amministratore di condominio ovvero un rappresentante delegato da altri soggetti aventi titolo, nel caso di danni alle parti comuni di un edificio in cui almeno una unità abitativa, al momento dell'evento, era destinata ad abitazione principale, abituale e continuativa;
 - e) le associazioni senza scopo di lucro, non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio, che al momento dell'evento avevano sede legale/operativa nell'immobile danneggiato e ne sono proprietarie o vantano un diritto reale di godimento o di locazione o comodato sul medesimo immobile. Sono esclusi gli immobili di proprietà pubblica.
2. Nel caso in cui la richiesta di contributo venga avanzata, ai sensi del presente articolo 2, comma 1 lettera c), da una persona fisica diversa dal proprietario dell'immobile danneggiato, è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso (unitamente alla fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità) se:
 - a) gli interventi di ripristino riguardano l'immobile danneggiato;
 - b) gli interventi di ripristino riguardano gli arredi e l'abitazione principale, abituale e continuativa locata ovvero concessa in comodato ammobiliata (e di tale circostanza vi sia menzione nel contratto di locazione/comodato) ovvero sull'immobile sia stato costituito altro diritto reale di godimento e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi sia del proprietario dell'immobile.
3. In caso di comproprietà dell'immobile, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri. Per i condomini che non hanno l'obbligo della nomina di un amministratore il condomino che presenta la domanda deve essere in possesso, per i successivi controlli, della delega degli altri condomini.

4. L'associazione non proprietaria dell'immobile dovrà essere in possesso, per i successivi controlli, di autorizzazione scritta da parte del proprietario.
5. Non è possibile presentare più domande per lo stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande di contributo per lo stesso immobile sarà considerata valida solo l'ultima presentata in ordine cronologico. Le altre domande saranno archiviate.
6. È possibile presentare domanda, per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari, anche nel caso in cui nello stesso fabbricato sia presente la sede di un'attività economica produttiva (o "che costituisce l'attività") di un'impresa
7. In caso di comproprietà dei beni immobili, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari, in nome e per conto degli altri (è necessario possedere, per i successivi controlli, l'autorizzazione scritta da parte dei comproprietari)
8. Agli effetti del presente documento si intende:
 - a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
 - b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 - b1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo titolare di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso), locazione o comodato.
 - b2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

art. 3 tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi oggetto di contribuzione devono essere finalizzati al:
 - a) ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare;
 - b) ripristino dei danni alle abitazioni danneggiate diverse dall'abitazione principale;
 - c) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione, anche nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile (es. locale tecnico);
 - d) ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale condominiale;
 - e) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'eccesso all'immobile (es. strada di accesso, rimozione di detriti);
 - f) la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili (del proprietario dell'immobile ovvero del soggetto che ha sull'immobile un diritto reale di godimento, locazione o comodato e dal titolo si evinca che la proprietà degli arredi NON sia del proprietario dell'immobile);
 - g) ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro, di proprietà della stessa o su cui la stessa vanta un diritto reale di godimento, locazione o comodato;
 - h) ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione senza scopo di lucro qualora il suo ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile;
 - i) sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati e strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.
2. Per "integrità funzionale dell'immobile" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità ovvero l'idoneità dell'immobile ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza.
3. Si ritengono ammissibili gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi, rivolti al ripristino
 - a) degli elementi strutturali (strutture verticali e orizzontali, solai, scale, **struttura portante**

- della copertura**, tamponature);
- b) delle finiture interne ed esterne (**manto di copertura**, intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - c) **dei serramenti interni ed esterni** (porte, finestre, comprese le serrature);
 - d) degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati LAN, di climatizzazione;
 - e) dell'ascensore e montascale;
 - f) degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici nonché arredi della camera da letto.
4. Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di IVA.
5. **Le spese ammissibili a contributo sono comprensive di eventuali adeguamenti obbligatori per legge e prestazioni tecniche comprensive di oneri riflessi.** L'importo massimo ammissibile per l'attività di supporto all'inserimento delle istanze da parte dei professionisti è di euro 50,00 definito in base al tariffario a vacanza (media cessata tariffa ingegneri/geometri) sulla base del tempo stimato per l'inserimento di un'istanza.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della L.R.7/2000. Tale vincolo è richiesto ai sensi del comma 4 dello stesso articolo per un periodo non inferiore a 6 mesi.
7. Sono esclusi dal contributo:
- a) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo a un'impresa
 - b) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (es/garage, cantine, scantinati, giardini, piscine, ...) e il cui ripristino non risulti indispensabile per garantire l'integrità funzionale dell'immobile; danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
 - c) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
 - d) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
 - e) danni ai fabbricati che alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.
 - f) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - g) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
 - h) ai beni mobili registrati (per cui è stata prevista una diversa modulistica).
8. I contributi eventualmente concessi sono inoltre finalizzati a:
- a) la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) la delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini

conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

- c) la delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso.

art. 4 presentazione della ricognizione dei danni e delle domande di contributo

1. Il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) deve essere presentato entro i termini stabiliti dal decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile pubblicato sulla pagina internet dedicata.
2. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2 presentano il modulo di ricognizione danni e domanda di contributo (di seguito, domanda) esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>).
3. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
4. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
5. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente allegato.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione giustificativa, che dovrà essere conservata, per i controlli disposti dall'Amministrazione regionale.

art. 5 attività istruttoria e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. La Direzione competente, individuata con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, che riceve la domanda, è delegata all'istruttoria delle domande e alla valutazione della spesa ammissibile. La Direzione procede al controllo di incongruenze dei dati inseriti in domanda eventualmente integrati ai sensi del comma 2.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto al contributo.
3. La Direzione competente conclude l'istruttoria riguardante il controllo di cui al comma 1 entro i termini stabiliti con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, adottando il provvedimento di approvazione delle

domande ammissibili contenente la lista dei beneficiari unitamente all'importo del fabbisogno di spesa ritenuta ammissibile, determinato per ciascuna istanza di contributo.

4. La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile.
5. A seguito del provvedimento di cui al comma 4 la Direzione competente adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari e la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986.
6. I requisiti attestati, nel modulo di domanda, con dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono oggetto dei controlli previsti a norma di legge.

art. 6 responsabile del trattamento dei dati

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata.